

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 78

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 81

*ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)* ..... 84

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 (*Esame e rinvio*) ..... 81

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

##### La seduta comincia alle 13.10.

##### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 aprile 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo maggio-giugno 2010:

##### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2010

*Maggio*

##### *Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposi-

zioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone ed altri.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere » C. 2429 Mazzocchi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL).

#### *Indagini conoscitive:*

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

#### *Atti del Governo:*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206.

#### *Atti Comunitari:*

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo).

#### *Giugno*

#### *Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*) C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ». C. 2429 Mazzocchi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL).

*Indagini conoscitive:*

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

*Atti Comunitari:*

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo).

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le Attività culturali, Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.**

**Atto n. 199.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di parere presentata *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.**

**Atto n. 206.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.

Rileva, quindi, che i commi 82-90 dell'articolo 2 del decreto-legge 262/2006 hanno introdotto nell'ordinamento un insieme di disposizioni finalizzate a ridefinire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.

Tra le principali disposizioni recate dai citati commi segnala l'introduzione dello strumento della «convenzione unica»: in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario, che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima re-

visione della convenzione medesima, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione.

Viene, altresì, disposto che la convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

Con riferimento al contenuto della convenzione unica, ricorda che il comma 83 ne prevede un adeguamento in modo da assicurare la realizzazione delle finalità indicate nello stesso comma.

Il comma 84 disciplina *l'iter* per l'approvazione della convenzione unica, prevedendo, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Con particolare riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Lombarda ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 979, della legge n.296 del 2006 – legge finanziaria 2007- ha disposto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, nonché dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BREBEMI) e delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite dall'ANAS medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato.

In attuazione di tale disposizione, il 19 febbraio 2007 è stata costituita la società Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) S.p.A., composta al 50 per cento da Anas e al 50 per cento da Infrastrutture Lombarde S.p.A. (società controllata al 100 per cento dalla Regione Lombardia), con il

compito di governare e accelerare la realizzazione delle tre grandi opere strategiche per la viabilità stradale in Lombardia: Pedemontana, Brebemi e Tangenziale est esterna di Milano (TEM).

Il 30 gennaio 2009 CAL S.p.A. ha aggiudicato in via definitiva la concessione al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal promotore, che ha provveduto a costituire una società di progetto « Tangenziale Esterna S.p.A. » (TE S.p.A.) che, ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n.163 del 2006, è divenuta la concessionaria, subentrando automaticamente nel rapporto di concessione all'aggiudicatario.

Lo schema di convenzione disciplina quindi la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale a pedaggio, denominato « Tangenziale Est esterna di Milano » e delle opere ad esso connesse.

Rileva, quindi, che la « Tangenziale Est esterna di Milano » rappresenta un collegamento autostradale a pedaggio tra l'autostrada A4 « Milano-Brescia », in prossimità di Agrate Brianza a nord, e l'Autostrada A1 « Milano-Bologna », presso Melegnano a sud. L'opera è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/2001 (legge obiettivo).

Complessivamente la nuova infrastruttura si svilupperà per circa 33 km attraverso la pianura lombarda, interessando principalmente il territorio della Provincia di Milano (per circa 25,6 km) e solo marginalmente (praticamente lungo i confini provinciali) quello della Provincia di Lodi.

La Convenzione prevede, altresì, l'affidamento in concessione delle attività necessarie per la valutazione, lo studio e lo sviluppo della progettazione definitiva delle opere indicate dall'articolo 6 e dall'articolo 7 dell'Accordo di programma sottoscritto il 5 novembre 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, le province di Milano e Lodi, CAL S.p.A., ANAS S.p.A. e i comuni interessati.

Il Concessionario sarà tenuto a realizzare le citate opere previste dall'Accordo

di programma previa approvazione da parte del CIPE nell'ambito delle procedure previste per le infrastrutture strategiche.

Costituiscono, altresì, oggetto della Concessione le aree di servizio previste lungo l'infrastruttura così come individuate dall'All. B, che reca l'elenco degli elaborati del progetto preliminare (approvato dal CIPE con delibera 95/2005).

Ai sensi dell'articolo 3, la durata della Concessione è pari a 56 anni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione della convenzione stessa (articolo 42), di cui 50 anni per la gestione dell'opera a partire dalla data di apertura al traffico.

Oltre ad un canone di concessione pari al 2,4 per cento dei ricavi da pedaggio, ai sensi del comma 1020 della legge n.296 del 2006, il concessionario è tenuto a corrispondere anche un canone annuo per sub-concessioni e attività collaterali pari al 2 per cento dei relativi proventi.

Il Piano economico-finanziario, riportato nell'All. E, è sviluppato avendo come riferimento un periodo gestionale di 50 anni (cioè fino al 2064, ipotizzando l'avvio dei lavori nel 2010 e l'apertura al pubblico nel 2015) e sulla base del costo stimato dell'intervento.

Il costo complessivo di realizzazione del collegamento autostradale è stimato, sulla base del prezzario ANAS 2005, in 1.441,14 Meuro lordi (dei quali 1.002,74 Meuro riferiti a lavori). Aggiungendo l'importo di 137,80 Meuro previsto per la realizzazione delle opere contemplate dall'Accordo di programma si ottiene l'importo lordo di 1.578,94 Meuro.

Il costo delle opere indicato nel prospetto Fonti-Impieghi 2008-2015 di cui all'Allegato C per la valutazione del fabbisogno finanziario è invece pari a 1.320,62 Meuro, cui vengono aggiunti i 137,8 Meuro per le opere dell'Accordo di programma).

Per la quota di fabbisogno non finanziabile facendo ricorso agli istituti di credito, il Piano economico-finanziario prevede l'apporto di capitale di rischio da parte degli azionisti per circa 465 Meuro.

A fronte di un volume complessivo di ricavi da pedaggio stimato in 13.581,46 Meuro (in media, circa 271,63 Meuro per ogni anno gestionale, cui si aggiungono circa 4 Meuro annui di ricavi da subconcessioni), i costi di gestione (in cui sono inclusi i canoni dovuti dal concessionario, nonché l'accantonamento di 2 Meuro annui per le opere di tipo C dell'articolo 7 dell'Accordo di programma ) sono in media pari a 33 Meuro annui.

Il Piano economico-finanziario è stato sviluppato ipotizzando l'invarianza in termini reali della tariffa per tutto il periodo gestionale. Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito risulta pari al 9,47 per cento.

Segnala, quindi, che è previsto l'aggiornamento del Piano in fase di approvazione del progetto definitivo e, in linea con la direttive di cui alla delibera CIPE n. 39 del 2007, il rischio viene assunto dal concessionario solo dopo tale approvazione.

Tra i numerosi obblighi del concessionario previsti dall'articolo 6 della Convenzione segnala, oltre a quelli previsti dal comma 85 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006: la redazione, all'entrata in esercizio del collegamento autostradale, della Carta dei servizi con l'indicazione degli *standard* di qualità, l'osservanza del disciplinare tecnico di gestione, il rispetto delle fasi progettuali e realizzative previste dal cronoprogramma e, una volta realizzata l'infrastruttura, del piano di manutenzione nonché il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale e il recepimento in tariffa delle variazioni della componente qualità (All. F).

Al termine della concessione non è previsto alcun « valore di subentro ».

Rileva, quindi, che sulla convenzione il CIPE ha espresso il proprio parere favorevole, contenuto nella delibera 109/2009

ed accompagnato da alcune raccomandazioni e condizioni: che la convenzione rechi l'espresso impegno, da parte del concessionario, ad adeguarsi alle emanande linee-guida in corso di rielaborazione da parte di ANAS, in attuazione delle prescrizioni di cui alla delibera CIPE 39/2007 sui criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione ed ammissibilità massima dei costi; e che CAL S.p.A. venga univocamente configurata quale soggetto preposto a definire i livelli di qualità, a valutare l'adeguatezza della carta dei servizi e a verificare il rispetto dei livelli di qualità così determinati.

È inoltre richiesta, da parte del CIPE, la soppressione della clausola, prevista dall'articolo 13, che impone il versamento al concedente di un canone sui proventi da sub-concessioni (salvo che una clausola del genere sia inclusa nel bando di gara), poiché tali proventi sono destinati interamente alla determinazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Il CIPE poi evidenzia l'opportunità, in relazione al progetto ed al settore autostradale in genere, di riferire la stima al periodo regolatorio quinquennale.

Il punto 2) della delibera, infine, impone al MIT di sottoporre al CIPE – ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 163/2006 e dopo il completamento dell'iter approvativo della convenzione unica in questione – il progetto definitivo del collegamento autostradale, allegando una stesura aggiornata del PEF, redatto anche nella forma analitica prevista dalla delibera CIPE 11/2004.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.  
Atto n. 199.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

premesso che:

lo schema di regolamento in esame è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi di lieve entità e si inquadra nell'ambito del più ampio disegno di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica portate avanti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

l'obiettivo fondamentale è quello di rinvenire un punto di equilibrio capace di coniugare, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con quelle della semplificazione e dell'alleggerimento dei controlli burocratici;

la relazione illustrativa del provvedimento specifica che nel corso dell'elaborazione del presente schema è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare e semplificare

la procedura autorizzativa ordinaria (modifica degli articoli 146 e 167 del codice) e definire meglio e allargare l'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica attraverso una modifica dell'articolo 149 del codice;

un ulteriore passaggio fondamentale per il completamento del disegno riformatore è la definizione della nuova pianificazione paesaggistica da elaborare in congiunta Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 143 del codice;

preso atto che:

la Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso l'intesa sul testo, chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

il Ministero per i beni e le attività culturali ha effettuato alcune modifiche ed integrazioni accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato e tenendo altresì conto di quanto emerso in sede di Conferenza Unificata;

considerato che:

il presente regolamento di semplificazione riguarda, secondo la relazione illustrativa, un'elevata percentuale di pratiche di autorizzazione paesaggistica; pertanto il regolamento, oltre ad introdurre forti elementi di efficacia e di efficienza

nella gestione delle pratiche, anche a vantaggio della funzionalità degli Uffici, comporterebbe favorevoli ricadute sulla tempistica di tutti gli adempimenti, aiutando a migliorare la gestione della nuova procedura entrata in vigore il 1° gennaio 2010;

il regolamento consente il dimezzamento dei tempi procedurali (60 giorni invece di 105), consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino (si richiede una sola asseverazione su una relazione paesaggistica semplificata), prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo;

la definizione dei nuovi piani paesaggistici congiunti Stato-Regioni consentirà di ridurre lo spazio di discrezionalità dell'autorizzazione paesaggistica e di concordare regole d'uso del territorio condivise, in base alle quali potrà operare la previsione, già contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 143 del codice, per cui i piani potranno prevedere per alcune tipologie di vincoli (le aree *ex lege* « Galasso ») il semplice accertamento della regolarità paesaggistica nell'ambito del solo procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità dell'autorizzazione paesaggistica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che l'elenco degli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata contiene interventi già sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi

dell'articolo 146 del Codice, e lascia invariate le esclusioni previste dall'articolo 149 del Codice medesimo;

all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre alla procedura di cui al comma 1, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari, qualsiasi successiva integrazione dell'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riservando la procedura di cui al comma 2 esclusivamente alle modifiche aventi natura meramente tecnica;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si prevede l'attestazione da parte del professionista abilitato della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « ovvero la conformità alla normativa speciale disciplinante l'intervento progettuale », allo scopo di fare salve le competenze regionali in materia di autorizzazione per gli elettrodotti e le norme tecniche del CEI;

all'articolo 4, comma 6, è fatta salva l'autonomia dell'ente locale di concludere il procedimento in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente entro il termine di 25 giorni stabilito dal medesimo comma 6; tale previsione riproduce anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate, l'autodeterminazione in capo all'ente locale, prevista dall'articolo 146, comma 9 del codice, per il procedimento ordinario, che dispone che, « in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »; per rendere più esplicita tale analogia, al citato articolo 4, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « e rilascia l'autorizzazione » con le parole « e rilascia comunque l'autorizzazione » ossia inserendo la locuzione « comunque » oppure « in ogni caso »;

al fine di chiarire che il provvedimento intende favorire la semplificazione organizzativa dei piccoli comuni e non

comporta aumento degli uffici comunali valuti il Governo l'opportunità di specificare, anche con una successiva apposita circolare, che gli uffici preposti per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica possono essere gli stessi utilizzati dalle amministrazioni comunali per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il parere del soprintendente non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice e, comunque, di rendere esplicita l'applicazione, anche per le procedure semplificate di cui al presente decreto, delle esclusioni previste dall'articolo 143, commi 3, 4 e 5, in ordine al procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

con riferimento all'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, valuti il Governo l'opportunità di specificare quanto segue:

al punto 5, dopo le parole « modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici » occorrerebbe inserire le parole « pubblici e privati », allo scopo di comprendere anche gli impianti di minimo impatto ambientale, quali i ponti radio, che rappresentano elementi necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

al punto 8 occorrerebbe chiarire che i « gazebo » non sono da intendersi quelli per la raccolta delle firme connessi a manifestazioni politiche o elettorali;

i punti 12, 13, 17, 18, limitatamente al mero allaccio alle infrastrutture a rete sia nel soprasuolo sia nel sottosuolo, 21, 29, 30, 38, 40 e 42 dovrebbero essere ricompresi nell'ambito degli interventi non

soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 149 del Codice, e ciò dovrebbe essere chiarito esplicitamente, anche con una successiva apposita circolare, per evitare che l'eventuale espulsione dall'elenco comporti i loro inserimento al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

al punto 18 (oltre ad escludere esplicitamente l'autorizzazione paesaggistica per il mero allaccio alle infrastrutture a rete, come dal capoverso precedente) occorrerebbe aggiungere alla fine le parole: « o in sottosuolo », in quanto attualmente anche per gli impianti di allaccio interrati di distribuzione dell'energia elettrica e del gas a bassa pressione che interessano strade e relative pertinenze o aree urbanizzate è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

al punto 19 occorrerebbe sostituire le parole: « domestiche » con « locali » e, inoltre, occorrerebbe sostituire l'altezza di 6 m, intesa quale altezza del palo, con 10 m, per i casi di linee elettriche, tenuto conto che il decreto ministeriale n. 449 del 1988 prevede un'altezza minima da terra del conduttore di 6 m che richiede un'altezza minima del palo di 10 m, e 6,30 m per i casi di linee telefoniche, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei pali telefonici; in tal senso occorrerebbe sostituire le parole: « di altezza non superiore a metri 6 » con le parole: « di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30 »;

al punto 23 dopo la parola « condominiali », occorrerebbe inserire le parole « parabole ed impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc », allo scopo di comprendere anche i piccoli impianti necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

dopo il punto 23 occorrerebbe inserire le seguenti voci, dirette a semplificare il procedimento autorizzativo per l'installazione di ponti radio per impianti di telecomunicazioni elettroniche mobili,

che hanno un impatto di lieve entità di pari portata alle fattispecie previste nei punti 19, 22 e 23:

23-*bis*. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259 /2003, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture

esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri; e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.

23-*ter*. Modifiche e adeguamenti tecnici degli impianti di radiocomunicazioni elettroniche già esistenti, anche al fine di realizzare la coubicazione tra operatori.